

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO**

SEZIONE CIVILE

VERBALE UDIENZA c.d. FIGURATA

N. 65/2016 R.G.

All'udienza del **7 marzo 2022**, innanzi al Giudice dott. Marco Martone viene chiamata la causa avente n. 65/2016 R.G.

Preliminarmente si dà atto che l'udienza viene svolta secondo modalità c.d. cartolare, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 e s.m.i.

Il Giudice,

letti gli atti;

lette le note di trattazione;

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio per deliberare; quindi, successivamente, definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 d.l. 18/2020 e 281 *sexies* c.p.c.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Marco Martone all'esito della discussione ex artt. 83 d.l. 18/2020 e 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **65/2016 R.G.** vertente

TRA

[redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in Pesaro alla via Camillo Benso Conte di Cavour n. 13, presso lo studio dell'avv. Stefano Santini, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;

- opponente -

E

[redacted] S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] atti;

-opposta-

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. [redacted] reso dal Tribunale di Lagonegro;

Conclusioni: come da atti di causa e verbale d'udienza del 7.3.2022;

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE



Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Va premesso che la _____ (d'ora in poi Banca _____) otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. _____ per la somma di euro 166.049,78, oltre interessi, nei confronti della _____ s.r.l. in liquidazione, nonché dei fideiussori, _____ - questi ultimi nei limiti della garanzia prestata - il tutto in ragione del saldo negativo dei rapporti di conto corrente nn. _____, entrambi accessi originariamente presso la filiale di _____

Con atto di citazione notificato in data 14.1.2016 _____ ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: 1) la incompetenza territoriale del giudice adito – nullità della clausola derogatrice della competenza, in quanto risulterebbe competente il Tribunale di _____. Luogo di residente dell'opponente quale consumatore; 2) il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione delle fideiussioni del 10.3.2002; 3) la mancanza di data certa della fideiussione – inefficacia della fideiussione per debiti futuri – indeterminabilità dell'oggetto; 4) la intervenuta estinzione della obbligazione per violazione del dovere di buona fede ex art. 1956 c.c.

Per tali motivi _____ han chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiararsi, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di _____, in via subordinate e, nel merito, l'insussistenza del credito ingiunto.

Si è costituita la Banca _____, insistendo per il rigetto della opposizione, rilevando: 1) la competenza del giudice adito; 2) la mancata contestazione della sottoscrizione della fideiussione del 15.2.2001; 3) la mancata violazione dell'art. 1956 c.c.

Con decreto presidenziale ex art. 274 c.p.c. del 7.3.2017 il presente procedimento è stato poi riunito con quello recante n. 56/2016 R.G., avente ad



oggetto la opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, proposta dal fideiussore [REDACTED].

Con successiva sentenza parziale del 5.2.2019, il procedimento n. 56/2016 R.G. è stato definito mediante dichiarazione di improcedibilità della opposizione spiegata da [REDACTED] e conferma del decreto ingiuntivo ed il presente giudizio è proseguito in relazione alla posizione di [REDACTED].

Va poi rilevato che, nel corso del processo, parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione *omnibus* del 14.2.2001, redatto su modulo prestampato di [REDACTED] S.P.A., in quanto mera riproduzione - ai punti 2, 6 e 8 - delle clausole cd. di “sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c.” dello schema contrattuale predisposto dall’ABI.

Per tali motivi, [REDACTED] ha quindi chiesto, in uno alle conclusioni già rassegnate, dichiararsi in via preliminare la nullità della fideiussione sottoscritta per violazione della disciplina *antitrust*.

Tanto premesso, l’opposizione è fondata.

In via preliminare, va evidenziato che, all’esito della verifica della scrittura privata, il CTU ha concluso per l’autenticità della sottoscrizione alla fideiussione del 10.3.2002 (vedi pag. 165 della relazione peritale). Le conclusioni del CTU risultano coerenti sotto il profilo logico e tecnico, per cui, va riconosciuta la autenticità della citata sottoscrizione.

Nel merito, ritiene il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida ed in via assorbente rispetto agli altri profili prospettati da [REDACTED], l’opposizione deve essere accolta per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., in applicazione dei principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. sent. 30 dicembre 2021, n. 41994).

In particolare, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto, secondo cui “*i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul*



funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".

Orbene, rileva il Tribunale che, avendo il fideiussore sottoscritto la clausola con la quale viene derogato l'art. 1957 c.c. ed essendo tale pattuizione conforme alla clausola predisposta dal modello ABI, ne consegue che la stessa deve essere dichiarata nulla ed, in suo luogo, non può che trovare applicazione, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la disciplina di cui al predetto art. 1957 c.c., secondo cui *"il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"*.

Ciò posto, a fronte della specifica eccezione del fideiussore e del rilievo secondo cui la revoca degli affidamenti risulterebbe perfezionata alla data del 26.3.2014, la parte opposta non ha in alcun modo dedotto di aver esercitato i propri diritti entro il termine semestrale.

Ne consegue pertanto che, in applicazione di richiamati principi giurisprudenziali, il fideiussore va dichiarato liberato per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e il decreto ingiuntivo revocato.

Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.

Tenuto conto del mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti ai fini del decidere, le spese di lite, ivi quelle occorse per la redazione della CTU, vanno dichiarate integralmente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **accoglie** l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.



██████████, reso dal Tribunale di Lagonero, nei confronti di
██████████;

- **dichiara** le spese di lite integralmente compensate;
- **pone** le spese di CTU in solido tra le parti;

Così deciso, in Lagonero, in data 7 marzo 2022

Il Giudice

dott. Marco Martone

